



Notaio
Bruno Frauenfelder

ALLEGATO "A" DEL N.25612 DELLA RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.".

Art. 2

SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Nocera Inferiore (SA), e potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è l'ultimo risultante dal Registro Imprese.

Art. 3

DURATA

1. La durata della Società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050.

2. La Società potrà comunque essere sciolta con decisione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi entro i 12 (dodici) mesi precedenti lo scioglimento.

Art. 4

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle entrate, alla riduzione delle spese di funzionamento, all'efficientamento dei servizi e delle attività istituzionali dagli stessi enti svolti.

2. A tal uopo la Società potrà effettuare:

a) servizi di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari;

b) servizi di riscossione coattiva dei contributi mediante ingiunzione fiscale;

c) gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali;

d) gestione di centri di elaborazione elettronica di dati;


e) predisposizione e gestione di sistemi di controllo delle risorse materiali e strumentali finalizzati alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione

dell'impiego delle risorse stesse;

f) procedure di affidamento di servizi e forniture per conto degli enti

componenti la compagine sociale, o partecipanti, o affidanti;

g) predisposizione di sistemi e software per il controllo di gestione;



- h) gestione del contenzioso tributario; _____
- i) servizi informatici e telematici; _____
- j) monitoraggio del territorio; _____
- k) studi e consulenze specialistiche; _____
- l) attività di formazione, informazione e aggiornamento nelle materie di _____
interesse dei Consorzi di bonifica; _____
- m) la compravendita ed il noleggio di attrezzature e automezzi di ogni tipo, _____
di macchine operatrici e di movimento terra, nel settore dell'agricoltura, _____
dell'edilizia e della riqualificazione urbana ed extraurbana, con particolare _____
riferimento alle opere di bonifica ed ambientali, per la sicurezza idraulica e _____
la tutela del territorio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica. _____
3. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività in settori strettamente strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli _____
sopraindicati. _____
4. I Soci da parte loro si impegnano: _____
- a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati; _____
- b) ad affidare alla Società lo svolgimento dei servizi di cui al comma I del presente articolo; _____
- c) a fornire alla Società la capacità operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei servizi assegnati. _____
5. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari. Essa, inoltre potrà compiere operazioni finanziarie mobiliari, concedere fidejussioni, _____
avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi. _____
6. La Società, deve destinare oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato, allo svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. _____

Art. 5

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza delle quote sociali.

TITOLO II

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 200.923,08 _____
(duecentomilanovecentoventitré virgola zero otto). _____
2. La quota di capitale appartenente ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici non può mai essere inferiore al 100%

(cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote che portino il capitale appartenente ai consorzi di bonifica o ad altri enti pubblici al di sotto della soglia indicata.

3. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

4. Le quote sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

5. Il domicilio dei soci è quello che risulta tenuto dal Registro Imprese. Ogni socio è tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Art. 7

NUOVI SOCI

1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decide l'Assemblea con approvazione unanime. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente statuto.

2. La partecipazione da parte di nuovi enti locali territoriali avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'Assemblea dei soci.

3. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante un aumento di capitale sociale, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, quale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

4. E' possibile conferire in Società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo quanto stabilito dagli artt. 2464, 2465 e 2466 c.c.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione.

Art. 9

RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;



f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al comma successivo;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c.

l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Il socio che recede e' obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione della delibera che legittima il recesso o, in caso non ci sia alcuna delibera, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

5. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

6. La quota di partecipazione del socio che recede accresce proporzionalmente quella degli altri.

7. La liquidazione della quota del socio uscente è fatta in base alla situazione patrimoniale della Società, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Art. 10

ESCLUSIONE

1. Il socio può essere escluso, nei seguenti casi considerati di giusta causa, qualora:

a) si sia reso insolvente;

b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle decisioni della Società;

c) acquisti, successivamente alla costituzione della società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una società concorrente;

d) venga meno il contratto di servizio tra i soci pubblici e la Società stessa e non sia posto in essere un nuovo contratto o prorogato quello precedente nel termine di sei mesi;

e) il Socio pubblico appalti ad altro soggetto una quota dei servizi affidabili alla Società. Tale quota sarà definita dall'Assemblea della società come percentuale sul valore del servizio e aggiornata periodicamente.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel

calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

3. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Art. 11

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, il socio Consorzio di Bonifica e/o altro ente pubblico può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

2. Il socio Consorzio di Bonifica e/o altro ente pubblico che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci che risultano tali dal Registro Imprese, dandone comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

3. L'organo amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

5. Le quote dei soci privati non sono trasferibili.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 12

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) l'organo amministrativo;
- 3) il collegio sindacale, ove istituito.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

4. Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da uno dei soci



su decisione dell'Assemblea o eventualmente da persona dalla stessa nominata. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà dei soci. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori della sede della Società, purché nel territorio di riferimento dei soci, mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza.

3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli oggetti da trattare.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea, si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7. L'Assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:

- entro gennaio per l'approvazione del piano operativo annuale;
- entro luglio per l'analisi della gestione semestrale;
- entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. In tale caso l'organo amministrativo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà comunicare formalmente le esigenze che, concretamente, determinano la proposta di rinvio.

Art. 15

COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina degli amministratori, del Presidente e della struttura dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo; _____
- e) la delibera sulle responsabilità degli amministratori e sindaci connesse allo svolgimento delle attività sociali; _____
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo; _____
- g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; _____
- h) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione, le decisioni in merito alla responsabilità di amministratori e sindaci; _____
- i) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta; _____
- j) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di alienazione di quote a non soci; _____
- k) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una responsabilità illimitata; _____
- l) la trasformazione della Società; _____
- m) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; _____
- n) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea. _____

2. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle imprese. _____

Art. 16

DECISIONI PER CONSULTAZIONE

- 1. Le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. _____
- 2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale. _____
- 3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione. _____
- 4. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti le lettere f), g), h), j), comma 1, articolo 13 del presente Statuto e quando è richiesta la decisione assembleare da un _____



amministratore e da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA

Art. 17

AMMINISTRAZIONE

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

2. Gli amministratori restano in carica fino ad un massimo di cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e sono rieleggibili, il tutto secondo la discrezionalità dell'assemblea.

3. Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo, e gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere a norma di legge a convocare tempestivamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

5. Agli Amministratori, oltre al compenso determinato dall'Assemblea dei soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

6. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

Art. 18

NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge nella prima riunione tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, nel caso della prima nomina nell'atto costitutivo, e può nominare altresì un Vice Presidente esclusivamente con funzioni vicarie, se questi non è stato nominato dall'assemblea o, nel caso di prima nomina, nell'atto costitutivo.

2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, spedita almeno 3 (tre) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima al domicilio di ciascun Consigliere.

3. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva infor-

mazione sugli argomenti da trattare.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

5. Le decisioni del Consiglio sono adottate con metodo collegiale.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio e delle deliberazioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V

7

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 19

1. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Art. 20

ORGANO DI REVISIONE

1. Il Collegio Sindacale è nominato quando risulta obbligatorio per legge ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, che designa tra gli effettivi il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

2. Il compenso dei membri del Collegio, a cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, è stabilito dall'Assemblea dei soci.

3. L'Assemblea dei soci potrà decidere di affidare il controllo contabile ad un Revisore unico, a cui spetteranno i poteri di controllo sull'amministrazione della società.

TITOLO VII

CONTROLLO SULLA SOCIETÀ

Art. 21

CONTROLLO PUBBLICO ANALOGO

1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dai soci pubblici nei confronti della società CAMPANIA BONIFICHE S.r.l. e



costituisce clausola di riferimento, _____
dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra
gli enti e la società. _____

2. L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai
soci che compongono la compagine sociale per la preventiva
approvazione, i documenti di programmazione economica e le
decisioni in merito all'alienazione di immobili, la modifica
dello Statuto societario e l'aumento o diminuzione del capi-
tale sociale. _____

3. I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti pre-
rogative: _____

a) analisi dei piani industriali e potere di verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il
profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; _____

b) approvazioni delle deliberazioni societarie degli atti
fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio,
documenti di programmazione ed organigramma societario. _____

4. L'eventuale esercizio, nel rispetto della normativa vi-
gente, documentato da opportuno progetto, di attività parti-
colari in settori strumentali complementari e/o connessi a
quelli elencati all'art. 4, commi 1 e 2, é subordinato al
parere favorevole vincolante degli organi competenti. _____

5. I Soci pubblici, hanno diritto di accesso a tutti gli atti
della Società, compresi quelli di natura contrattuale e pos-
sono verificare in qualsiasi momento la regolarità della ge-
stione corrente della Società esercitando _____
controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. _____

6. Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso
progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in rela-
zione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consentire
alla Società di predisporre, in tempi e _____
quantità condivise, le risorse per farvi fronte. _____

7. L'Organo amministrativo, previa approvazione da parte dei
soci predispone un regolamento per l'esercizio del controllo
analogo da parte dell'ente socio. _____

Art. 22

OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove pre-
visto, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette
per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno del
Consiglio di Amministrazione, ai soci pubblici. _____

2. Il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico
dovrà fornire ai Soci pubblici: _____

a) con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni anno)
una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche fi-
nanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le
linee di pianificazione e sviluppo; _____

b) ogni tre mesi una rendicontazione economica e tecnica del
servizio dettagliata; _____

c) entro il mese di luglio una relazione illustrativa sullo

stato patrimoniale ed il conto economico della Società, relativi al semestre;

d) con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del bilancio, una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione del servizio affidato.

3. Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente comma 2, i soci pubblici verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvati e sottoscritti, sono resi disponibili ai Soci pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

5. Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio pubblico su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 23

ESERCIZIO SOCIALE

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24

DISTRIBUZIONE DI UTILI

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono devoluti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di destinarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO

Art. 25

SCIoglIMENTO

1. Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le



modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dall'Organo Amministrativo, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Art.9.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge. FIORE Aniello.

Frauenfelder Bruno Notaio Sigillo

PER CONFORMITA' ALL'ALLEGATO.

Salerno, li 15 gennaio 2024

